

PROT. 6300



COMUNE DI STRIANO

(Provincia Di Napoli)

Tel. 081-8276202 - Fax 8276103 - P.I. 01254261215- C.F. 01226000634 - CCP 22983803

PROT. N° ORDINANZA N. 47 DEL 17/05/2020

OGGETTO : Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura temporanea, dal 17 Maggio al 20 Maggio 2020, del "Villaggio bambini" sito in via R. Serafino.

IL SINDACO

- **CONSIDERATO** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- **VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- **VISTO** il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- **VISTO** in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che si poneva come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio;
- **VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 08/05/2020, avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni in tema di attività mercatali e attività sportiva individuale." Che consente di svolgere attività sportiva individuale: -dalle ore 5,30 alle ore 8,30 sui lungomare, nelle ville, nei giardini e parchi pubblici e aperti al pubblico, a meno che non siano destinati dai Comuni all'esclusiva fruizione da parte degli sportivi, nel qual caso è consentito senza limiti di orario oppure secondo gli orari previsti nei relativi provvedimenti comunali e senza limiti

di orario nelle altre aree pubbliche o aperte al pubblico, ma con obbligo di interrompere l'attività in caso di presenza ovvero di afflusso di persone in misura tale da determinare rischi di assembramento;

- **VISTO** il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." il quale all'art. 1 dispone alle lettere:d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;
- **CONSIDERATO** che, con i provvedimenti suddetti, viene posto l'obiettivo generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone ed evitare ogni occasione, salvo che per stretta necessità, di possibile contatto con conseguente potenziale contagio;
- **PRESO ATTO** che il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 all'articolo 1 comma e) consente l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici;
- **PRESO ATTO** delle numerose segnalazioni pervenute a questa Amministrazione da parte di cittadini che segnalavano la presenza di assembramenti soprattutto serali nel parco giochi denominato Villaggio Bambini sito in via R. Serafino;
- **RITENUTO** necessario disporre, in conformità al D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e alla successiva Ordinanza Regionale n.45 del 08/05/2020 il divieto di accesso, dal **17 Maggio al 20 Maggio 2020**, all'intera area attrezzata denominata "Villaggio Bambini" sita in via Roberto Serafino onde evitare assembramenti;
- **CONSIDERATO** che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n.833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

- **VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

ORDINA:

- **Per le motivazioni in premessa, la chiusura dal 17 Maggio al 20 Maggio 2020, del parco giochi denominato " Villaggio bambini" sito in via R. Serafino;**

Si prescrive, al gestore dell'area in questione di rispettare la presente ordinanza, chiudendo tutti i cancelli di accesso all'area e sospendendo l'attività di somministrazione che si svolge all'interno.

Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Organi di Polizia Stradale presenti sul territorio, sono tenuti al controllo sull'esatta osservanza della presente Ordinanza.

AVVISA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Campania entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento o, in alternativa , entro 120 giorni al Presidente della Repubblica

La stessa è resa nota alla cittadinanza mediante :

- Pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del sito informatico di questo Ente “
www.striano.gov.it.”

E' fatto obbligo a chiunque, di osservare e fare osservare quanto riportato nel presente provvedimento.

Copia del presente atto, per quanto di competenza, è trasmesso:

- Al Comando di Polizia Locale - Sede
- Alla Stazione Carabinieri di Striano
- Al sig. Pellegrino Giuseppe, quale gestore dell'area menzionata;

Dalla Casa Comunale, 17 Maggio 2020

IL SINDACO
Antonio Del Giudice

